

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CALDIC ITALIA S.R.L.

1 **Esclusività delle condizioni generali**

Le presenti Condizioni Generali sono applicabili a tutti i contratti sottoscritti da Caldic Italia S.r.l. in qualità di venditore di beni e/o servizi (i Prodotti) e sono da ritenersi pienamente efficaci nei confronti dell'altra parte contrattuale, (l'Acquirente), ai sensi dell'art. 1341 Codice civile. Esse si applicano generalmente ed in via esclusiva a tutti i contratti conclusi da Caldic Italia S.r.l., pertanto sarà inaccettabile qualsiasi altra condizione di vendita contrastante o divergente posta dall'Acquirente, salvo esplicita accettazione per iscritto da parte di Caldic Italia S.r.l.. Caldic Italia S.r.l. si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

2 **Conclusione del contratto**

Il contratto è stipulato esclusivamente in una delle seguenti forme: a) atto scritto firmato da entrambe le parti contrattuali; b) scambio di corrispondenza tra le parti contrattuali; c) "ordine" emesso dall'Acquirente ed accettato espressamente per iscritto da Caldic Italia S.r.l., mediante la "conferma d'ordine".

3 **Modalità di consegna**

L'Acquirente è tenuto a specificare nell'ordine il luogo dove deve essere eseguita la consegna dei Prodotti. La consegna avviene franco fabbrica (EXW) e le spese di consegna sono a carico dell'Acquirente. La data di consegna prevista nella conferma d'ordine non è vincolante per Caldic Italia S.r.l., la quale può successivamente confermarla o modificarla, secondo le proprie effettive esigenze. Salvo diverso accordo tra le parti, eventuali ritardi nelle consegne inferiori a 30 (trenta) giorni non danno diritto all'Acquirente di rifiutare la consegna dei Prodotti, né di pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. L'obbligo di consegna dei Prodotti si ritiene regolarmente adempiuto nel momento in cui i Prodotti sono consegnati allo spedizioniere o trasportatore. Con la consegna dei Prodotti allo spedizioniere o trasportatore Caldic Italia S.r.l. è espressamente esonerata da ogni responsabilità per il danneggiamento, la custodia e la perdita dei Prodotti. È esclusa qualsiasi responsabilità di Caldic Italia S.r.l. per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.

4 **Pagamento del Prezzo**

Il prezzo pattuito, salvo diversi accordi scritti tra le parti, deve essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura debitamente emessa da Caldic Italia S.r.l.. Tutti i prezzi quotati sono da intendersi tasse escluse. L'IVA applicabile sarà quella corrente al momento della consegna. In caso di ritardato pagamento, l'Acquirente è tenuto a corrispondere gli interessi maturati in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento attribuisce a Caldic Italia S.r.l. il diritto di sospendere gli ordini ricevuti o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. L'Acquirente è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione. Salvo diverso accordo, non è ammessa compensazione con eventuali crediti nei confronti di Caldic Italia S.r.l..

5 **Riserva di proprietà**

I Prodotti consegnati restano di proprietà di Caldic Italia S.r.l. sino al momento del completo pagamento.

6 **Garanzia, obbligo di controllo dei Prodotti e limitazione di responsabilità.**

L'Acquirente è tenuto a controllare immediatamente la conformità all'ordine e l'assenza di vizi o qualità essenziali dei Prodotti e, salvo diverso accordo scritto intervenuto tra le parti, è tenuto a denunciare a Caldic Italia S.r.l. il vizio riscontrato, a pena di decadenza, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla consegna o dal ricevimento dei Prodotti. L'accettazione senza riserve dei Prodotti o il mancato invio della denuncia entro il termine suddetto, determina l'estinzione di ogni pretesa nei confronti di Caldic Italia S.r.l. derivante dal contratto di vendita. Gli eventuali vizi occulti, non rilevabili in sede di controllo dei Prodotti, devono essere denunciati dall'Acquirente a Caldic Italia S.r.l., a pena di decadenza, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta.

In ogni caso la presente garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla consegna dei Prodotti. In relazione ai prodotti deperibili la garanzia sarà efficace esclusivamente sino alla data di scadenza indicata sull'involucro della confezione del prodotto e in ogni caso, non oltre un anno dalla consegna dello stesso.

In nessun caso Caldic Italia S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, perdite di produzione, fermi macchina, mancati profitti.

In caso di denuncia per vizi o difformità dei Prodotti, Caldic Italia S.r.l. avrà facoltà di eseguire o fare eseguire verifiche e controlli sui Prodotti per accertare l'esistenza del vizio denunciato e l'imputabilità dello stesso Caldic Italia S.r.l..

7 **Forza Maggiore**

Casi di forza maggiore di qualsiasi genere, impreviste difficoltà aziendali, di trasporto o spedizione, guerra, atti terroristici, incendi, alluvioni, imprevista scarsità di manodopera, di materie prime e di prodotti ausiliari, carenza energetica, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità o impedimenti di altra natura che non dipendono da Caldic Italia S.r.l. e che riducono, ritardano, ostacolano o impediscono la fabbricazione, la spedizione, la consegna dei beni, esimono Caldic Italia S.r.l. dagli impegni assunti per la durata e secondo l'entità dell'impedimento. Se, in seguito a casi di forza maggiore, la fornitura e/o la presa in consegna sono dilazionate di oltre 8 (otto) settimane, sia Caldic Italia S.r.l. sia l'Acquirente sono autorizzati a recedere dal contratto.

8 **Cessione del contratto**

È esclusa la cessione totale o parziale del contratto e/o dei diritti ed obblighi da esso derivanti nei confronti di Caldic Italia S.r.l. senza il suo preventivo ed esplicito assenso scritto.

9 Legge applicabile e Foro competente

In quanto non derogato da diverso accordo tra le parti o dalle presenti Condizioni Generali, a tutti i contratti sottoscritti da Caldic Italia S.r.l. si applicano le leggi della Repubblica Italiana.

Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali è esclusivamente competente il foro della sede di Varese; Caldic Italia S.r.l. avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro dell'Acquirente.

10 Disposizioni Finali

(a) L'invalidità di tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.

(b) Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte in duplice lingua italiana e inglese. In caso sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano.